



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo Guardia Costiera – Ischia
Via Iasolino, 57 — 80077 Ischia- Tel. 0815072801 Fax. 0815072850
e-mail: ucischia@mit.gov.it — cp-ischia@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

Argomento: Comune di Serrara Fontana. Regolamento per la gestione del servizio di ormeggio in concessione nel Porto di Sant'Angelo" e "Piano di sicurezza ed emergenza".

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ischia:

- VISTA: la Concessione Demaniale Marittima rilasciata al Comune di Serrara Fontana nr.06/2023 in data 09/03/2023 che sostituisce la precedente concessione demaniale marittima n. 81/2006 così come modificata ed integrata dalle concessioni demaniali marittime n. 153/2008 e 65/2019, per la gestione del porto turistico di Sant'Angelo con validità fino al 31/12/2029;
- VISTA: la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 11/04/2023 con la quale si approva la variazione al piano ormeggi del Porto turistico di Sant'Angelo ed il relativo *"Regolamento per la gestione del servizio di ormeggio in concessione nel Porto di Sant'Angelo"* edizione Aprile 2023.
- VISTA: la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 02/05/2024 con la quale si approva il "Piano di sicurezza ed emergenza" del porto di Sant'Angelo edizione Maggio 2024.
- VISTA: la propria Ordinanza n.64/2018 in data 19.07.2018 di approvazione, per i soli aspetti di competenza e come tali riferiti alla sicurezza della navigazione, del *"Piano di Sicurezza ed Emergenza del Porto di Sant'Angelo"* edizione 2018;
- VISTA: la propria Ordinanza n. 17/2020 in data 20/04/2020 di approvazione, per i soli aspetti di competenza e come tali riferiti alla sicurezza della navigazione, del *"Regolamento per la gestione del servizio di ormeggio in concessione nel porto di sant'Angelo"* edizione 2019;
- VISTA: la Legge 13 Maggio 1940 n° 690 *"Organizzazione e funzionamento del servizio antincendio nei porti"*;
- VISTA: la Legge 27 Dicembre 1977 n° 1085 *"Ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972."*;
- VISTO: il Decreto Legislativo 15 Luglio 2005 n. 171 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della Legge 8 Luglio 2003 n. 172;

- VISTO: il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 *“Norme in materia ambientale”*;
- VISTO: il Decreto Legislativo 3 novembre 2017, n. 229 – *“Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. (18G00018)”*;
- VISTO: il Decreto Ministeriale 29 luglio 2008 n. 146 *“Regolamento di Attuazione dell'articolo 65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171 relativo alla nuova regolamentazione della nautica da diporto”*;
- VISTA: la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 47 prot. n. 5172755 del 05.08.1996 e n. M_TRA/DINFR/7792 del 31.07.2007 in tema di ormeggio delle unità in transito;
- VISTO: il Decreto Dirigenziale n. 12 del 06 marzo 2008 – Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità settore Demanio Marittimo, Navigazione, Porti, Aeroporti e Opere Marittime *“Misure per la gestione del demanio marittimo”*;
- VISTA: la nota n. 6886 in data 21/05/2024 della Delegazione di Spiaggia di Sant'Angelo con la quale nel trasmettere i provvedimenti al superiore Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia per l'emanazione dell'Ordinanza di sicurezza esprime il nulla osta, limitatamente ai fini della sicurezza della navigazione e della sicurezza in ambito portuale, in merito alla modifica apportata al *“Regolamento per la gestione del servizio di ormeggio in concessione nel porto di Sant'Angelo”* ed al *“Piano di sicurezza ed emergenza”*;
- TENUTO CONTO che nell'ambito dell'area di giurisdizione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia è istituita l'Area Marina Protetta *“Regno di Nettuno”*;
- VISTI: gli articoli 16, 17, 30 62-63, 68-71, 79-82 del Codice della Navigazione e gli articoli 59, 61-88, 499, 524, 542 del relativo Regolamento d'Esecuzione;
- RITENUTA necessaria la disciplina della sicurezza della navigazione, l'operatività all'interno del porto di Sant'Angelo e la salvaguardia ambientale nelle aree in concessione al Comune di Serrara Fontana mediante l'attuazione dei principi contenuti all'interno del *“Regolamento per la gestione del servizio di ormeggio in concessione nel porto di Sant'Angelo”* ed al *“Piano di sicurezza ed emergenza”*;
- DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, restano salve le disposizioni nella vigente normativa in materia;

ORDINA

Articolo Unico

Sono approvati, per gli aspetti di propria competenza e come tali riferiti alla sicurezza della navigazione, gli allegati **“Regolamento per la gestione del servizio di ormeggio in concessione nel Porto di Sant'Angelo”** ed il **“Piano di sicurezza ed emergenza”** che costituiscono parte integrante della presente Ordinanza, che entra in vigore in data odierna.

Le precedenti Ordinanze n. 64/2018 del 19/07/2018 e 17/2020 del 20/04/2020, richiamate in premessa, sono abrogate.

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti:

per le violazioni sulla sicurezza della navigazione:

- a) se alla condotta di un'unità da diporto, incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 – 3° comma - del D.Lvo 18 luglio 2005, n.171;
- b) negli altri casi sono perseguibili, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, per il reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione.

per inosservanza di norme di polizia:

- a) nell'illecito amministrativo di cui all'articolo 1174 e 1164 del Codice della Navigazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante:

- affissione all'albo di questo Ufficio;
- trasmissione ai Comuni di Ischia e a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
- inserimento alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/ischia/>;
- invio alle associazioni/organizzazioni/società interessate, con l'obbligo di esporla in luogo ben visibile al pubblico e all'utenza, nonché di darne conoscenza ai propri associati.

Ischia, (data acquisizione su sistema documit)

IL COMANDANTE
T.V.(CP) Antonio MAGI
Documento informatico firmato digitalmente

